

CAMERA DEI DEPUTATI N. 250

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPINI, GIACCO, ANGIONI

Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le riforme elettorali conseguenti al *referendum* del 18 aprile 1993 non hanno che parzialmente risolto i problemi delle disfunzioni del sistema istituzionale italiano, o meglio, del sistema politico-istituzionale del nostro Paese.

Ha scritto Giovanni Sartori: « Il sistema maggioritario a un turno utilizzato nel '94 non ha funzionato. La promessa dei suoi fautori era che il maggioritario avrebbe ridotto il numero dei partiti e, addirittura, promosso il bipartitismo. Invece la frammentazione del sistema partitico è semmai cresciuta ». A questo stato di cose Sartori contrappone « il doppio turno (che) elimina il gioco distorto dei ricatti al buio, riduce “democraticamente” il nu-

mero dei partiti, e riduce anche drasticamente (rispetto al monoturno) il gioco delle desistenze ».

Con la presente proposta di legge si propone l'adozione del sistema elettorale cosiddetto « a doppio turno », conosciuto da altri ordinamenti ove ha dimostrato sicura validità determinando rilevanti effetti di equilibrio del sistema politico e conosciuto anche dalla nostra legislazione ove è stato adottato per le elezioni dei sindaci, dimostrando anche in questo caso la sua capacità di dar vita ad assetti istituzionali stabili.

D'altronde è a tutti noto come un sistema elettorale maggioritario a doppio turno abbia l'effetto di temperare l'esigenza di consentire al corpo elettorale una

scelta netta con la contrapposta istanza di assicurare una sufficiente presenza politica ai diversi raggruppamenti e partiti politici presenti nella società. Questi ultimi possono presentarsi in posizioni tra loro contrapposte al primo turno del confronto elettorale e per quelli di essi che non hanno raggiunto la possibilità di accedere al secondo turno, fa convergere le loro preferenze su uno dei candidati che tale possibilità hanno invece ottenuto. In tal modo, la scelta dell'elettore premia uno solo dei candidati che si sono presentati, il che testimonia la natura maggioritaria del sistema elettorale, ma a tale risultato si giunge attraverso un percorso che da iniziali contrapposizioni consente successive aggregazioni garantendo anche — sia pure nei limiti detti — l'individualità delle diverse formazioni politiche.

Onorevoli colleghi, è altresì noto che dei sistemi elettorali maggioritari a doppio turno se ne conoscono più versioni; la proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione opera una scelta difforme da quella che trova ordinaria applicazione nella legge elettorale francese e si avvicina invece alla soluzione proposta per l'elezione dei sindaci. Infatti al secondo turno non sono ammessi tutti i candidati che abbiano raggiunto la soglia di ammissione prefissata, ma soltanto i due che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di rinuncia di uno o entrambi di essi, i candidati che seguono nella graduatoria, sempre peraltro limitando la competizione che si svolge al secondo turno a soli due candidati. Si è preferita questa soluzione perché è intendimento dei proponenti di accentuare i profili maggioritari del sistema elettorale con lo scopo di promuovere una più sollecita aggregazione delle forze politiche superando l'attuale eccessiva frammentazione. È scelta — come è naturale avvenga ogni qual volta si discute di riforma elettorale — eminentemente rivolta alla coscienza e alla sensibilità politica di ciascuno di noi.

La presente proposta di legge si ispira agli analoghi progetti di legge presentati nelle passate legislature al Senato e alla

Camera (atto Senato 1807 della XII legislatura, dei senatori Salvi ed altri — atto Camera 197 della XIII legislatura, dei deputati Spini ed altri).

Peraltro, i proponenti rimettono al prudente apprezzamento della Camera la decisione sull'eventuale eliminazione della quota proporzionale.

L'articolo 1 prevede le modificazioni alla vigente legge elettorale del Senato della Repubblica, introducendo il principio della elezione immediata, al primo turno, del candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi e prevedendo un successivo secondo turno ove ciò non si sia verificato, limitando tuttavia tale secondo turno ai due candidati che abbiano il maggior numero di voti e disciplinando altresì la rinuncia.

Allo stesso modo, all'articolo 2 si modifica la legge elettorale della Camera dei deputati con contenuti sostanziali analoghi a quelli dettati per il Senato della Repubblica.

I proponenti ritengono che il sistema bicamerale meriterebbe di essere ripensato, anche in considerazione della auspicata riforma dello Stato in senso federalista attribuendo ad uno dei due rami del Parlamento funzioni rappresentative delle regioni e ritiene altresì che dovrebbe essere ripensata la stessa composizione numerica della Camera dei deputati, invero oggi eccessiva. Tuttavia simili innovazioni richiedono di essere ancora maturate nella coscienza politica del Paese e di questo Parlamento, mentre urge che si proceda a modificare la forma di governo dello Stato garantendo un'effettiva governabilità, obiettivo che si ritiene si possa raggiungere con il sistema elettorale proposto, governabilità rafforzata dalle funzioni di garanzia istituzionale riconosciute al Presidente della Repubblica eletto direttamente dal popolo.

In questo modo, si determinerebbe un assetto istituzionale impostato su un Parlamento eletto con sistema elettorale maggioritario a doppio turno e conseguentemente capace di esprimere una maggioranza duratura ed in grado a sua volta di esprimere un Governo anch'esso tenden-

zionalmente duraturo per tutta la legislatura, e su un Presidente della Repubblica anch'esso eletto dal popolo e legittimato per tale investitura e per i poteri di cui dispone a garantire il rispetto della Costituzione ed assicurare il regolare funzionamento dei poteri pubblici, tutore dell'unità nazionale.

Con questi intendimenti, si presenta la seguente proposta di legge recante nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, esplicitamente concatenata con la proposta di legge costituzionale in materia di elezione e di attribuzioni del Presidente della Repubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

1. All'articolo 15 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al comma 2, l'ufficio elettorale circoscrizionale comunica all'ufficio regionale, ai presidenti delle sezioni, alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, nonché ai sindaci dei comuni compresi nel collegio, che nella seconda domenica successiva a quella del primo, dovrà svolgersi un secondo turno di votazioni, a cui sono ammessi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di rinuncia di uno o di ambedue di questi, subentrano nell'ordine i successivi candidati più votati.

2-ter. Successivamente al secondo turno di votazioni, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età ».

3. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,

n. 533, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti nel primo turno di votazioni dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti, ottenuti al primo turno, dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 15. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 15, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio ».

ART. 2.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale, salvo il caso previsto dal comma 3-*bis*. »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, in ciascuno dei quali risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al comma 3, si procede, nella seconda domenica successiva a quella del primo, ad un secondo turno di votazioni. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di rinuncia di uno o ambedue di questi, subentrano nell'ordine i successivi candidati più votati. Nel secondo turno di votazioni risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ».

2. All'articolo 77, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i numeri 1), 2), e 3) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, ovvero individua i candidati che, a norma dell'articolo 1, comma 3-*bis*, partecipano al secondo turno di votazione. Dopo il secondo turno di votazioni, proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano d'età;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti al primo turno dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1). Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti al primo turno e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale ».

3. All'articolo 86 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1993, n. 277, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1)».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0007100